



Edizione di lunedì 28 luglio 2014

EDITORIALI

[Ma è così difficile applicare quattro norme?](#)

di Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

[Analitico induttivo: non necessario il riferimento normativo preciso se dall'atto si desume la tipologia di accertamento utilizzata. La "sostanza" dei dati contabili rileva in fase di controllo](#)

di Maurizio Tozzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Stock option e quadro RW: i recenti chiarimenti](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

IMPOSTE INDIRETTE

[Cessioni di aree a Comuni: l'Agenzia conferma l'agevolazione in tema di imposta di registro](#)

di Luca Caramaschi

IMPOSTE INDIRETTE

[Il cervellotico modello IMU per gli Enti non Commerciali](#)

di Fabio Garrini

CASI CONTROVERSI

[Tutto tace sul visto di conformità](#)

di Giovanni Valcarenghi

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

Ma è così difficile applicare quattro norme?

di Guido Martinelli

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (**sez. 13 sent. 928 – 13 – 14 depositata il 12.06.2014**) impone di fare **il punto sulla disciplina fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche** che, se pur limitata a pochissime norme, continua ad essere martoriata in sede di accertamento, (vedi la sentenza indicate) e nei conseguenti giudizi.

Premessa. Perché ci sia un ente di tale natura **occorre la sussistenza di tre requisiti**: essere costituiti sulla base di quanto disposto dall'art. 90 commi 17 e 18 della legge 289/02, essere affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata ed essere riconosciuto ai fini sportivi dal Coni mediante iscrizione al relativo registro (requisito obbligatorio dal 2011, pertanto fortemente censurabile appare sul punto la sentenza sopra ricordata)

Normalmente, negli accertamenti, i rilievi ruotano attorno a **tre norme: l'art. 67 primo comma lett. m del Tuir, la legge 398/91 e il combinato disposto di cui all'art. 148 Tuir e 4 Iva.**

Partiamo da quest'ultimo. **La defiscalizzazione** dei corrispettivi specifici (proventi dei corsi, tanto per intenderci) **non è legata allo status di associazione o società sportiva** dilettantistica come tale ma solo a quelle che abbiano inserito in statuto i c.d. "paletti" antielusione specificamente dettagliati nella norma e distinti ed ulteriori rispetto a quelli richiesti dal già citato art. 90.

Pertanto ci potranno essere anche legittimi sodalizi sportivi che non avendo interesse all'applicazione della norma non introducono nel proprio statuto le norme indicate dagli articoli in esame e non avranno diritto a godere di dette agevolazioni fiscali per scelta ponderata (ad esempio non assoggettando ad imposta di registro lo statuto) o enti sportivi che la applicano senza averne i requisiti.

In quest'ultimo caso avremo che, si presume in modo fondato, l'accertatore dichiari l'insussistenza dei presupposti e recuperi a tassazione gli importi non assoggettati ma **ciò non significa che l'ente non sia più riconducibile alla fattispecie delle associazioni o società sportive dilettantistiche**, almeno solo a causa di ciò. Pertanto, sussistendone i rimanenti requisiti di seguito descritti, ad esempio, risulterà illegittimo un eventuale recupero sulle mancate ritenute applicate sui compensi fino a euro 7.500 o la ripresa dei medesimi ai fini

Irap. Ci dovrà essere, invece, il ricalcolo dell'iva in regime di rivalsa su quella pagata sui costi di natura commerciale e la determinazione analitica del reddito per differenza anche qui tra componenti positive e negative di natura commerciale (ovviamente ove se ne sia tenuta adeguata documentazione e registrazione).

Passiamo alla legge 398/91. **Da questo regime si esce solo per il realizzarsi di uno dei seguenti casi:**

- **carenza del presupposto soggettivo** in quanto si dimostra che l'ente ha scopo di lucro (si ricorda che tale concetto è diverso da quello di ente commerciale, le società di capitali sportive dilettantistiche sono enti commerciali ma non hanno scopo di lucro);
- **superamento del limite dei 250.000 euro** annui di proventi commerciali;
- come sanzione a seguito della **mancata tracciabilità di incassi o pagamenti**.

Pertanto del tutto irrilevante appare la circostanza che l'ente abbia applicato "non correttamente" la disciplina di cui all'art. 148 Tuir e, addirittura, anche nel caso in cui non sia riconducibile alla fattispecie delle società e associazioni sportive dilettantistiche. **Ciò in quanto la legge in esame è applicabile da parte di tutti gli enti senza scopo di lucro a prescindere dalla loro natura commerciale o meno.** Ne consegue che il venir meno della natura "sportiva" dell'ente, come tale, non fa venire automaticamente meno il diritto ad applicare la legge 398/91.

Ultimo aspetto da analizzare è il campo di applicazione dell'art. 67 primo comma lett. m del Tuir. Come recita testualmente la norma un eventuale riconoscimento della commercialità dell'attività appare irrilevante ai fini di una eventuale inapplicabilità della norma in quanto questa trova effetto ove il corrispettivo sia corrisposto: "**da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche**" e che sia riconosciuto dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute.

Non essendo collegato ad altra norma l'applicabilità è slegata sia dall'art. 148 Tuir che dalla legge 398/91 e rimane legato solo al riconoscimento sportivo che a mio avviso, in questo caso, è costituito solo dalla affiliazione e non necessariamente anche dalla iscrizione al registro.

In presenza di detto requisito **il venir meno dell'applicabilità dell'art. 67 Tuir potrebbe essere legato solo ad un diverso inquadramento civilistico del rapporto tra lo sportivo e il club di appartenenza** (ad esempio in presenza di connotati di rapporto di lavoro subordinato) **che si ritiene, però, non possa avvenire ad opera esclusiva di funzionari della Amministrazione finanziaria.**

ACCERTAMENTO

Analitico induttivo: non necessario il riferimento normativo preciso se dall'atto si desume la tipologia di accertamento utilizzata. La “sostanza” dei dati contabili rileva in fase di controllo

di Maurizio Tozzi

La Corte di Cassazione con l'interessante sentenza **n. 16861 depositata in Cancelleria in data 24 luglio 2014**, ha affrontato, tra le altre tematiche, due aspetti delicati relativi al ricorso all'**accertamento analitico induttivo**. Il primo involge il corretto **richiamo normativo** nella parte motiva dell'avviso di accertamento, laddove spesso si assiste da parte degli Uffici a dei richiami generici verso l'articolo 39, senza specificare se trattasi del primo comma (dove peraltro bisogna distinguere tra accertamenti analitici e analitici induttivi di cui alla lettera d) secondo periodo), ovvero del successivo secondo comma, dedicato agli accertamenti induttivi extracontabili. La seconda problematica, invece, concerne il reale impatto **della “sostanza” dei dati emergenti nella contabilità**. Spesso, anche in fase di dichiarazione dei redditi, l'attenzione è concentrata alla correttezza formale delle scritture contabili, mentre sfugge il dato sostanziale che emerge dalle informazioni concernenti la modalità con cui è svolta l'attività. Non deve mai ritenersi superfluo ripetere che ciò che conta realmente è **l'insieme dei valori (intesi in termini di quantità)** delle rimanenze iniziali, degli acquisti e delle rimanenze finali dei fattori produttivi impiegati, in quanto il dato della c.d. **“quantità del venduto”** è fondamentale per la ricostruzione analitico induttiva dei ricavi dichiarati.

La sentenza in commento peraltro contiene anche un'importante precisazione iniziale circa un'ulteriore contestazione riguardante la presunta inammissibilità dell'appello **per assenza della sottoscrizione del direttore dell'Ufficio**, dato che l'atto era stato firmato dal Capo del Reparto Contenzioso. I supremi giudici hanno al riguardo sottolineato che la sottoscrizione dell'atto di appello, come già ribadito da altre sentenze della medesima Corte, **deve ritenersi valida quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente** “*(...) poiché la delega da parte del titolare dell'Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficio (...)*”. Inoltre, la provenienza di un atto dell'Agenzia delle Entrate e la relativa idoneità a rappresentare la volontà dell'Amministrazione Finanziaria si presumono esistenti **fino a che non sia provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio, ovvero l'usurpazione dei poteri esercitati**.

Effettuata la richiamata premessa, la sentenza affronta le due problematiche richiamate

riguardanti gli accertamenti analitici induttivi. In primo luogo la Corte si sofferma **sull'assenza del preciso riferimento normativo all'accertamento utilizzato**, essendo stato richiamato in maniera generica l'articolo 39 del Tuir, contenente, come precisato, le tre diverse tipologie di accertamento fiscale utilizzabili in materia di reddito d'impresa. Anche in tal caso l'eccezione del contribuente è ritenuta infondata, in quanto si sottolinea che **è necessario vagliare la motivazione del provvedimento**. Se la stessa è congrua e idonea a consentire al contribuente la verifica dei presupposti dell'avviso di accertamento, nonché degli elementi che hanno condotto al recupero reddituale, allora anche il richiamo generico all'articolo 39 del DPR 600/73 è ritenuto valido. In sincerità tale posizione appare sin troppo "benevola" nei confronti dell'amministrazione finanziaria, soprattutto se si considera che la diversa configurazione dell'avviso di accertamento ha delle implicazioni importantissime, in primis sul fronte del riconoscimento dei c.d. **"costi occulti"**; tali componenti negativi, infatti, in caso di accertamento extracontabile puro devono sempre essere riconosciuti.

Non resta comunque che analizzare con dovizia di particolari la motivazione dell'accertamento. Deve dirsi che nei casi classici di recuperi analitici (ad esempio, errati ammortamenti), o analitici induttivi (ricostruzione sui dati presenti in contabilità con presunzioni gravi, precise e concordanti), la lettura dell'atto non dovrebbe creare grossi impedimenti. Maggiori perplessità si hanno invece nel caso delle **indagini finanziarie**, soprattutto quando avviene un recupero asettico dei prelevamenti: francamente, in tale ipotesi comprendere la scelta dell'amministrazione finanziaria, in assenza di esplicativi richiami normativi, è un esercizio difficile e l'illegittimità della motivazione dovrebbe essere evidente (la stessa circolare n. 32 del 2006 precisa che le risultanze delle indagini devono confluire in una delle tipologie di accertamento dal DPR 600/73).

Sul tema invece della "sostanza" dei dati contabili e del relativo impatto in materia di accertamento analitico induttivo i giudici di piazza Cavour confermano un assunto ormai incontrovertibile: la contabilità, ovviamente da tenere in maniera corretta, **deve obbligatoriamente essere vagliata sul fronte sostanziale**. Se i dati presenti in contabilità (nell'ipotesi trattasi di cemento acquistato e lavorato, rapportato alla vendita di calcestruzzo), evidenziano quantitativi di vendita a nero con una costruzione logica altamente attendibile, la correttezza formale delle scritture **non serve praticamente a nulla**. È inutile, ad esempio, che il contribuente si faccia fare una fattura ben motivata e dettagliata circa gli acquisti, oppure che rediga uno "spettacolare" (sul piano estetico) dettaglio rimanenze a fine giugno nel solo obiettivo di far quadrare la dichiarazione dei redditi. Se poi l'insieme degli acquisti e delle rimanenze iniziali, al netto delle finali, dice che la produzione di calcestruzzo è stata, ad esempio, di 2 tonnellate e nelle fatture vendite si scorgono solo 2 quintali di vendita, tirare in ballo sfridi, regali, autoconsumi, elargizioni spontanee, donazioni e via dicendo (la fantasia al potere), non porta da nessuna parte: **l'accertamento è e resta assolutamente valido**, mentre la difesa è una vera arrampicata sugli specchi, che rischia (come nel caso in commento), anche la condanna alle spese.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stock option e quadro RW: i recenti chiarimenti

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La [R.M. n. 73/E del 25 luglio](#) scorso è intervenuta sul tema della segnalazione delle **stock option** nel quadro RW.

La [C.M. 38/E/2013](#), in linea con i precedenti chiarimenti contenuti nella [C.M. 49/E/2009](#), ha chiarito che le **stock option non devono essere dichiarate** nel corso del c.d. *vesting period* in quanto **esiste una condizione sospensiva** al loro esercizio.

Una volta **trascorso il vesting period**, le **stock option** vanno indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il **prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante**, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un "valore" all'estero.

La circolare n. 38/E del 2013 ha chiarito che per la valorizzazione della consistenza delle **stock option** devono essere indicati nel quadro RW quale **valore iniziale** (casella 7) il **prezzo di esercizio** previsto dal piano e quale **valore finale** (casella 8) il **valore corrente del sottostante** al termine del periodo di imposta.

I diritti di opzione sono tuttavia da segnalare anche durante il *vesting period* se cedibili. In quel caso devono pagare l'IVAFE sul valore di mercato.

Talora il piano di **stock option** prevede che, pur non essendo cedibile il diritto, è presente una clausola "*Exercise and sell*" in base alla quale appena esercitato il diritto le azioni sono cedute.

In questo caso il piano di **stock option** **non deve essere monitorato durante il vesting period** in quanto il diritto non è cedibile.

La Risoluzione chiarisce tuttavia che **è necessario operare la segnalazione** in relazione alle predette **azioni** e propone una serie di esempi che commentiamo qui assieme.

Esempio 1 – stock option non cedibili con clausola "Exercise and sell"

Il 1° maggio è stato esercitato il diritto di opzione sulle azioni di una società belga quotata.

Il prezzo di esercizio del diritto è di 40.000 euro, la quotazione delle azioni 50.000 euro.

Il contribuente vende azioni per un valore di 48.000 euro conservando un ammontare di 2.000 euro che però a fine anno valgono 3.000 euro.


La compilazione del quadro RW deve avvenire con le seguenti modalità.

Innanzitutto, bisogna indicare per un solo giorno le azioni detenute e vendute.

L'esempio può trarre in inganno, in quanto il valore delle caselle 7 e 8 corrisponde causalmente al prezzo di esercizio ossia, avuto riguardo alle azioni, al costo a cui è stato acquistato tutto il pacchetto.

In realtà, trattandosi di una società quotata, il valore da indicare è quello di mercato. I 48 mila euro, pertanto, non corrispondono al prezzo di esercizio ma al valore di mercato delle azioni vendute.

Un ulteriore rigo serve ad indicare il valore di mercato delle azioni residue che vedono un aumento del valore a fine anno.



Nella casella 7 si indica il valore di mercato al 1° maggio mentre nella casella 8 si indica il valore a fine anno.

E' interessante notare come per motivi di semplificazione non viene indicata la percentuale di partecipazione all'intero capitale ma solo il nostro pacchetto che quindi è posseduto al 100%.

Esempio 2 – stock option non cedibili

Si riprende l'esempio precedente con una variazione. L'esercizio avviene il 1° maggio ma il *vesting period* è finito il 1° febbraio.

Codice titolo prestito	Vedere descrizione	Codice titolo titolo, serie	Codice titolo titolo	Quota di prestito	Città dimora, valuta	Vedere incasso	Vedere credito
1	2	009	100	1		50.000,00	50.000,00
Vedere incasso titolo prestito titolo titolo	Quota titolo titolo	Quota titolo titolo	Quota titolo titolo	Quota titolo titolo	Quota titolo titolo	Quota titolo titolo	Quota titolo titolo
00	245	11	50,00	00	00	00	00
EW3	Codice d'acquisto	00000 titolo	Diminuita	7% diminuita	Pedire restituzioni	Quota partecipazione	
00	11	50,00	00	00	00	00	00
Codice titolo società o per la scelta giornalista in caso di titolo effettivo				Codice titolo dei concesionari			
00	00	00	00	00	00	00	00
EW4	Totale incasso riveduto	Evidenza dell'incassazione precedente	Evidenza compagno Mod. F24	Accordi riveduti	Imposta a carico	Imposta a credito	
00	50,00	00	00	00	00	00	00

In questo caso il quadro RW accoglie il valore di mercato delle azioni che non sono state cedute per il periodo che va dal 1° maggio al 31 dicembre.

L'esempio non propone l'indicazione del piano di *stock option* per i tre mesi che vanno dal 1° febbraio al 1° maggio in quanto l'indicazione opera solo se al termine del periodo di imposta il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all'estero.

Nel nostro caso manca la detenzione al termine del periodo di imposta per cui la segnalazione non viene operata.

Esempio 3 – *stock option* cedibili

Si riprendono gli esempi precedenti con la differenza che il *vesting period* è cessato nel 2012 e che il diritto era cedibile. All'inizio del periodo d'imposta (1° gennaio 2013) il valore di mercato delle *stock option* era di € 9.400, mentre alla data del 1° maggio 2013 è di €9.500.

Il prezzo di esercizio delle azioni estere previsto nel piano di assegnazione era di € 45.000, mentre il valore di quotazione delle medesime azioni al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto era di € 50.000. Al 31 dicembre 2013 il contribuente deteneva ancora le azioni, il cui valore di quotazione era pari a € 48.000.

La risoluzione propone la seguente modalità di compilazione relativamente alle *stock option*.

Si utilizza il codice 14 relativo alle altre attività finanziarie per indicare l'investimento. Per i valori si usano i valori di mercato a fine 2013 e al 1° maggio 2014.

1	2	009	100	1	50.000,00	48.000,00
		245		48		
		48				

Salvo impegno d'acquisto	Prezzi chiavi	Salvo impegno d'acquisto	Acconti versati	Impegno di dubbio	Impegno in corso
53,00				53,00	

L'indicazione delle azioni per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre tiene conto dei valori di mercato delle stesse.

IMPOSTE INDIRETTE

Cessioni di aree a Comuni: l'Agenzia conferma l'agevolazione in tema di imposta di registro

di Luca Caramaschi

La questione della cessione di aree edificabili eseguite a favore dei **Comuni** a **scomputo** degli oneri di **urbanizzazione** è un tema che a seguito della “riforma” introdotta con decorrenza 1° gennaio 2014 dal decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011 ha destato più di una **perplessità** applicativa.

In particolare il comma 4 dell’articolo 10 del citato decreto ha previsto – ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro – la **soppressione**, di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a **titolo oneroso**.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella [circolare esplicativa n.2/E del 21 febbraio 2014](#) la **formulazione** della norma è così **ampia** da comprendere tutte le **agevolazioni** relative ad atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a **titolo oneroso in genere**, riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti **non riconducibili** nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa, ovvero atti che non sono traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili, che **non sono** posti in essere a titolo oneroso.

In tale scenario un **Comune** ha chiesto all’amministrazione finanziaria di esprimere un **parere** in merito alla fattispecie sopra descritta con riferimento alla disciplina applicabile ai fini delle imposte di **registro, ipotecaria e catastale**. E l’Agenzia delle entrate ha risposto con la recente [risoluzione n.68/E del 3 luglio 2014](#).

Il tema verte sulla **concreta** applicazione della disposizione **agevolativa** contenuta nell’art.32 del D.P.R. n.601/73 che stabilisce che per gli atti di trasferimento della proprietà di aree destinate ad insediamenti produttivi, per gli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree, **per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi**, nonché per gli atti e i contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l’imposta di **registro** si applica in **misura fissa** e non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale. Nel citato documento di prassi l’Agenzia osserva che con la già citata C.M. n.2/E/2014 è stato chiarito, tra l’altro, che “*le agevolazioni previste dall’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, e le agevolazioni*

previste nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo di cui all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, non trovano più applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014, in relazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso”.

Posto, quindi, che le richiamate agevolazioni **restano applicabili** agli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 **qualora** posti in essere a titolo **gratuito**, si tratta di verificare se in relazione alla operazione di cessione di aree edificabili a favore dei **Comuni** a **scomputo** degli oneri di **urbanizzazione** sia possibile affermarne con assoluta certezza la loro **“gratuità”** o se al contrario, le caratteristiche dell'operazione possono far emergere **elementi di “onerosità”** intesa in termini di sinallagmaticità.

Con la richiamata R.M. n.68/E/14 l'Agenzia **risolve** la questione senza particolari approfondimenti, affermando che *“la circostanza che il legislatore qualifichi espressamente le cessioni in argomento come a titolo gratuito esclude, a parere della scrivente, che detti trasferimenti possano essere ricondotti nell'ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all'articolo 10, comma 4, del D.LGS. n. 23 del 2011. Per gli atti di cessione a titolo gratuito ai Comuni delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano, dunque, ad applicarsi le previsioni recate dall'articolo 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601”.*

In relazione a tale questione, tuttavia, era forse **opportuno** spendere qualche **considerazione in più** atteso che in relazione al tema specifico era di recente intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con lo [**studio n.248-2014/T**](#) del 03.04.2014, fornendo un **dettigliato** inquadramento **giuridico** della fattispecie in commento.

Le considerazioni salienti espresse nel predetto Studio (già oggetto di un [**precedente contributo**](#)) possono essere così sintetizzate:

- è possibile operare una prima **distinzione** tra **fattispecie** traslative di aree a fronte delle quali si profila un sicuro **sacrificio patrimoniale** a carico dell'amministrazione comunale (e che immediatamente sono attratte nell'alveo applicativo delle imposte proporzionali ordinarie di registro, ipotecaria e catastale) e **fattispecie** ove, al contrario, **manca** tale sacrificio;
- in tale seconda categoria le fattispecie traslative, a loro volta, vanno **ulteriormente qualificate** come fattispecie – per così dire – **“formalmente”** gratuite (in cui manca l'obbligo del pagamento di un corrispettivo monetario a carico dell'amministrazione cessionaria) e fattispecie **“essenzialmente”** gratuite (ove vi può essere un

intento liberale e, in senso lato, accrescitivo in capo al cedente);

- la fattispecie rappresentata dalla cessione di aree ai Comuni a scompto degli oneri di urbanizzazione è quindi da qualificarsi tra quelle “formalmente” gratuite in quanto pur comportando il **soddisfacimento** di un interesse di tipo economico consentendo al cedente di **scomputare** gli oneri di urbanizzazione, **non può** essere considerata a titolo oneroso, per la semplice ragione per cui il Comune **non esegue** alcuna prestazione suscettibile di valutazione economica, tanto meno posta su di un piano di **sinallagmaticità-corrispettività** con la cessione. Ciò che rileva, nella sostanza, è l'assenza di una controprestazione suscettibile di valutazione economica a carico del Comune cessionario.

IMPOSTE INDIRETTE

Il cervellotico modello IMU per gli Enti non Commerciali

di Fabio Garrini

Alla fine dello scorso mese di giugno – con DM 26.6.2014 – è stato approvato il modello di dichiarazione **IMU e TASI** che gli **Enti Non Commerciali** devono utilizzare per comunicare gli **immobili imponibili, esenti e parzialmente imponibili**. Con un precedente intervento comparso sulle [pagine della presente rivista telematica](#) si è dato conto di tale approvazione e focalizzando l'attenzione sulla situazione peculiare delle associazioni sportive. Poiché il prossimo **30 settembre** scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni **IMU per il 2012 ed il 2013** (a regime la presentazione è fissata al 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento) è bene iniziare a familiare con il modello.

Il modello telematico

Il modello approvato presenta una **novità assoluta** rispetto alle dichiarazioni ICI ed IMU a cui eravamo abituati in passato: non sarà più cartaceo ma sarà inviato **esclusivamente in forma telematica**. Compaiono infatti le sezioni relative all'impegno dell'intermediario che da molti anni a questa parte vediamo sui modelli reddituali, IVA, sostituti d'imposta ecc. L'invio avverrà, pare piuttosto evidente, secondo le medesime modalità previste per gli altri modelli telematici, quindi con invio attraverso il canale Entratel.

Questo però non significa che si invierà un unico modello per tutti gli immobili del contribuente in quanto, come tradizione, il modello riguarda **le variazioni avvenute in un determinato anno** (da indicare nel frontespizio) di tutti gli **immobili ubicati nel medesimo Comune**. Quindi se l'ENC possiede immobili in 10 Comuni diversi, dovranno essere presentate 10 dichiarazioni intestate ai 10 diversi Comuni. Questo aspetto della dichiarazione IMU non svanisce.

Lo schema del modello

Chi ha approcciato la disciplina IMU (e TASI) degli Enti Non Commerciali conosce bene la **complessità della materia**. Da una situazione di forte ed indiscriminato favore riconosciuto negli scorsi anni, si è assistito ad una **progressiva riduzione del perimetro applicativo dell'esenzione**, al fine di andare ad **agevolare solo gli immobili nei quali vengono svolte attività meritevoli** senza che vengano impiegate modalità commerciali nel loro svolgimento. Per ottemperare alle indicazioni comunitarie l'art. 91-bis del DL 1/12 e il successivo regolamento 200/2012 hanno fissato **restrittivi e vincolanti parametri**, in molti casi

decisamente complessi da gestire. Complessità che si è conseguentemente trasferita nel modello che deve essere compilato per dichiarare tali immobili.

Il modello, in particolare, è composto da diversi quadri:

- Un **frontespizio** dove indicare i dati del contribuente, del legale rappresentante firmatario della dichiarazione, il numero dei quadri compilati nella sezione della firma, l'indicazione dell'impegno alla trasmissione da parte dell'intermediario;
- Un **quadro A** dove vanno indicati gli **immobili interamente imponibili** in quanto in essi vengono svolte attività commerciali che non rientrano tra quelle previste nell'art. 7 lett. i) del D.Lgs. 504/92, oppure anche attività che rientrano in tale elenco, ma sono svolte con attività commerciali, quindi non meritano l'esenzione;
- Il **quadro B**, quello più articolato, dove vanno indicati gli **immobili totalmente esenti o parzialmente imponibili**. È diviso in 3 diverse sezioni: la prima destinata all'individuazione dell'immobile, la seconda e la terza destinate alla determinazione della quota esente di tale immobile nel quale vengono svolte le attività meritevoli (la sezione 2 per le attività didattiche e la sezione 3 per tutte le altre). La **quota esente** viene determinata con la progressiva combinazione dei parametri previsti dal regolamento 200/2012.
- Un **quadro C** destinato alla **liquidazione delle imposte** (IMU e TASI) nel quale vanno indicati l'imposta dovuta, le eccedenze dell'anno precedente e quelle eventualmente compensate con F24, gli acconti versati nel corso dell'anno di riferimento e, quindi, l'eventuale debito / credito risultante a seguito della definitiva liquidazione dell'imposta;
- Infine un **quadro D** destinato ad evidenziare eventuali **ecedenze a credito**, con indicazione della **destinazione** che a tale credito si intende dare (può essere richiesto a rimborso ovvero può essere utilizzato in compensazione di futuri versamenti).

CASI CONTROVERSI

Tutto tace sul visto di conformità

di **Giovanni Valcarenghi**

Ci siamo già occupati, in precedenti interventi, della questione del **visto di conformità** che, per la prima volta **dal 2014, vincola l'utilizzo** in compensazione di **crediti da imposte dirette** per importi **superiori a 15.000 euro**. I mesi sono passati, le dichiarazioni ormai quasi ultimate, e resta un **silenzio assordante delle Entrate** sulla specifica questione.

A nostro parere vi sono **due problematiche** che richiedono una soluzione urgente:

1. **quali siano i controlli** che debbono essere effettuati per apporre “serenamente” il visto di conformità;
2. **quale sia la dichiarazione** (o le dichiarazioni) **da vistare** nel caso di eccedenze di ritenute retrocesse dal singolo soggetto all'ente partecipate, in ossequio alle indicazioni fornite dall'Agenzia con la nota [**circolare 56/E del 23.12.2009**](#).

Anticipiamo subito, per correttezza, che purtroppo **non abbiamo una soluzione “tranciante”**, ma cerchiamo di esporre i ragionamenti che abbiamo svolto e condiviso.

Sul primo interrogativo, l'unica norma di riferimento appare **l'articolo 2 del DM 164/1999**, ove si ha modo di evincere che il **certificatore deve attestare**:

- la mera **corrispondenza dei dati** esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione;
- la **correttezza formale** della dichiarazione;
- la **regolarità delle scritture** contabili.

Sono tre input che potrebbero aprire scenari più o meno ampi, a seconda di come li si interpretano. La corrispondenza “biunivoca” impone che vi sia **perfetta corrispondenza tra i due parametri** (documentazione e dichiarazione), la correttezza formale si evince sia dalla **completezza** che dal **passaggio dei controlli Entratel**, mentre la regolarità delle scritture contabili presuppone la loro effettiva esistenza e la tenuta in ottemperanza alle norme di legge. Ma l'interesse preminente del professionista che vista è **conoscere se vi siano dei**

controlli “a campione” che possano attestare i suddetti compiti, **se vi sia una sorta di fascicolo o check list** da compilare e tenere agli atti. Di tutto ciò nella norma non vi è traccia e si deve provvedere a livello di prassi amministrativa o di *best practices* da parte del Consiglio Nazionale; dell'uno e dell'altro intervento ad oggi non vi è traccia.

Sulla seconda questione vi è un **fermento dottrinario** di non poco conto che, come era logico pensare, cresce nelle ultime settimane; non fosse altro per il fatto che ne possono essere direttamente interessati i professionisti e che, a seconda degli approdi cui si giunge, vi può essere un **ostacolo all'apposizione del visto** di conformità **sulla propria dichiarazione** (infatti, in tal caso difetterebbe il requisito della copertura assicurativa, in quanto la polizza non risponderebbe di eventuali errori sul proprio modello).

Vediamo allora di riepilogare il ragionamento, **ipotizzando l'esistenza di uno studio associato con eccedenza di IRPEF maturata nelle dichiarazioni dei soci** partecipanti e retrocessa all'ente in virtù degli accordi sottoscritti. Dove si appone il visto? Sulla dichiarazione dello studio associato, su quella dei soci, oppure su entrambi i modelli?

A favore della **tesi** che ritiene corretta l'apposizione del **visto sulla sola dichiarazione dell'ente**, depone il ragionamento pratico che, da sempre, il **visto** stesso deve **accompagnare la dichiarazione del soggetto che utilizza in compensazione il credito**. Così, poiché il modello F24 di compensazione sarà presentato dall'ente collettivo, il visto su detta dichiarazione potrebbe essere bastevole. Peraltro, si potrebbe anche rendere effettivo il controllo relativo alle scritture contabili, posto che lo studio associato del nostro esempio è un soggetto obbligato alla loro tenuta.

Va però rammentato che le disposizioni sul visto impongono che il controllo sia effettuato sulla **dichiarazione dalla quale emerge il credito**; pertanto, sotto questo aspetto, vi è da **domandarsi se il credito utilizzato in compensazione si “generi” nel modello dell'ente o in quello del singolo**. Su tale aspetto, valorizzato da coloro che ritengono rilevante la dichiarazione del partecipante, emerge **un dubbio che non riusciamo a superare** con certezza; il credito, in realtà, **si forma nelle dichiarazioni dei singoli** e poi, secondo le procedure ormai collaudate, **si trasferisce nella dichiarazione dell'ente**. Insomma, siamo dinnanzi alla **possibile rilevanza di due crediti: uno “verace”** nella dichiarazione del singolo che, tuttavia, non verrà da questi tecnicamente utilizzato in compensazione, **l'altro “riflesso”**, nel senso che acquisisce dignità operativa nel momento in cui viene esposto nella dichiarazione dell'ente, tra l'altro sotto forma di eventuale sommatoria dei crediti retrocessi dagli eventuali più soci che hanno aderito alla procedura.

In conclusione, il caso rimane controverso, anche se appare auspicabile che l'Agenzia delle entrate assuma **una posizione che sia il più snella possibile**, confermando la **necessità del visto su una sola dichiarazione**, magari quella dell'ente, al fine di **evitare inutili duplicazioni dei controlli**. Peraltro, ove dovesse essere seguita tale via, vi sarebbe anche **piena correlazione** con il contenuto del paragrafo 2.12 della [**circolare 12/E/2010**](#), all'interno della quale è stato affermato che **eventuali errori commessi nella dichiarazione del socio non determinano una**

responsabilità solidale dell'ente. Quindi, si potrebbe sostenere, per agevolare la lettura più semplice, che l'importo del credito segnalato dal singolo all'ente rappresenta un dato "cristallizzato" in merito al quale non possono derivare conseguenze negative per il soggetto che utilizza il credito in compensazione.

Il tempo stringe davvero; quindi, non ci resta che auspicare un pronto intervento delle Entrate.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

Mercati positivi, nonostante molti fattori di disturbo

Performance rialzista per la borsa americana, influenzata da una serie abbastanza positiva di corporate report, che hanno tenuto banco in una settimana abbastanza leggera in termini di notizie di carattere Macro. Unici dati rilevanti le Existing Home Sales, leggermente migliori delle attese, e le New Home Sales, peggiori delle attese ma con una lettura del dato precedente che riporta in equilibrio il dato actual. E' di Giovedì sera il commento del Fondo Monetario internazionale che ha abbassato le proprie previsioni di crescita economica mondiale dal 3.6% al 3.4% per il 2014, a causa dei conflitti in atto, che potrebbero avere effetti negativi sul prezzo del petrolio, e del rallentamento in USA e Cina. Il prossimo anno il valore passerà da 3.9% a 4%.

S&P +1.52%, Dow +0.63%, Nasdaq +2.71%.

L'**Asia** ha mostrato, per la settimana appena trascorsa, una dinamica orientata alla desincronizzazione, in termini geografici, con la Cina maggiormente influenzata in modo positivo dai dati macro e il Giappone che reagisce solo a metà settimana alle variazioni di carattere Forex. Buona la performance della borsa australiana dopo la netta accelerazione dei metalli trattati al London Metal Exchange, che hanno fatto da catalizzatore ai titoli minerari ed estrattivi.

Nikkei +0.57%, HK +3.03%, Shanghai +0.46%, Sensex +1.97 %, ASX +0.94%.

I **mercati azionari europei** si sono affrancati dalle tensioni relative a Banco de Espírito Santo, ormai passate in secondo piano, e dagli scenari di guerra che, come visto, hanno influenzato anche le previsioni del FMI sul futuro della crescita economica mondiale. I Ministri degli Esteri europei, nonostante una fitta serie di riunioni, non riescono a generare una risposta sufficientemente incisiva nei confronti della Russia dopo la tragedia del volo MH17, vista l'enorme quantità di contratti che legano le imprese europee ai propri partner ex sovietici. I PMI europei hanno sorpreso positivamente 54 actual vs attese e pedato precedente a 52.8, grazie ad una anotevole accelerazione del comparto servizi.

MSCI +1.33%, EuroStoxx50 +1.97%, FtseMib +3.17%.

Il **dollaro** si rafforza e si riporta dopo molto tempo sotto la soglia dell'1.3450 contro Euro.

Pochi indizi macro ma domina la Reporting Season

In una settimana abbastanza povera di indicatori macro, il focus era nuovamente sulle trimestrali americane: dopo i primi cinque giorni, dove i numeri aziendali maggiormente interessanti sono stati quelli relativi all grandi banche USA, sono stati i risultati del tech a dominare il flusso di informazioni.

Netflix ha pubblicato i dati del Q2 in linea con le previsioni (EPS a \$1.15 e ricavi a \$1.34 Mld) ma tagliato la guidance sul Q3. La società ha comunicato di aver superato l'importante soglia dei 50 mln di utenti nel mondo.

Apple ha registrato EPS a \$1.28 (stime a \$1.23) e ricavi a \$37.4 Mld (stime a \$38.02 Mld). La società ha venduto 35.2 Mln di iPhone nel trimestre (consensus \$36 Mln), 13.3 Mln di iPad (consensus a \$14.5 Mln) e 4.4 Mln Mac (consensus a \$4 Mln); rivista al ribasso la guidance sul trimestre in corso, con ricavi a \$37-40 Mld (previsioni a \$40.46 Mld).

Microsoft, che ha visto ricavi aumentare del 17.5% a \$23.38 Mld (consensus a \$23.30 Mld), è stata al centro della scena soprattutto dopo l'annuncio della riduzione del personale di ben 18.000 unità comunicata dal nuovo Chairman Natella. Crolla, invece, **Advanced Micro Devices**, nonostante i risultati contrastanti. A pesare, in particolare, il taglio della guidance sul trimestre in corso, con ricavi previsti nel range \$1.43-1.51 Mld (consensus a \$1.57 Mld); gli analisti di Bofa/Merrill hanno tagliato il giudizio sul titolo a "Underperform".

In termini di News aziendali spicca il verdetto di una giuria della Florida che ha stabilito che **Reynolds America** debba risarcire (\$23 Mld) la vedova di un fumatore morto per cancro ai polmoni nel 1996.

Amazon è l'unica compagnia che ha riportato in modo seriamente deludente, con una perdita doppia di quanto previsto dagli analisti.

Nonostante le preoccupazioni generate dagli sviluppi geopolitici, i **mercati asiatici** hanno reagito piuttosto positivamente alla pubblicazione dell'Indice PMI Flash redatto da HSBC e Markit, pubblicato a 52, contro previsioni a 51.

Lo Yuan sale al miglior livello degli ultimi tre mesi: a questo punto la lettura dell'indice fa percepire che la spesa infrastrutturale, e in generale lo stimolo impostato dal governo, stia effettivamente supportando la crescita economica. Grandi banche come JPMorgan stanno modificando al rialzo le proprie previsioni dopo che, la settimana scorsa, Pechino ha annunciato che il tasso di espansione dell'economia per il secondo trimestre è finalmente pari al 7.5%, target del Comitato Centrale. Secondo la Senior Economist per la Cina di JPM, Grace

Ng, la ripresa economica è ben strutturata, sia in termini di esportazione sia in termini di domanda interna. A questo proposito, secondo il 75% degli analisti intervistati da Bloomberg le banche cinesi, nella seconda metà dell'anno, offriranno ai propri clienti tassi più favorevoli per i mutui residenziali, in modo da sostenere la domanda abitativa.

Gli investitori sono convinti che il governo di Pechino farà di più, soprattutto per il Property Market; dopo che i prezzi hanno mostrato rialzi a giugno solo in 8 delle 70 città monitorate, anche se il Paese dovrà fare i conti con il secondo default di un Bond domestico (quello di Huatong Road & Bridge Group). In Cina è cominciata una settimana importante per gli IPO's, con 11 compagnie che si affacciano al mercato e, conseguentemente, parte della liquidità verrà investita nei nuovi collocamenti; ciò ha limitato la performance degli indici di HK e di Shanghai per i primi giorni della settimana. Secondo Mark Mobius, Executive Chairman di Templeton Emerging Markets, la Cina potrebbe avere spazio per un ulteriore 20% di rialzo.

In **Europa** la tensione in merito alle vicende di **Banco Espírito Santo** sembra essere calata e l'attenzione degli investitori è tornata a concentrarsi sulle trimestrali. I Ministri degli Esteri europei non sembrano in grado di trovare l'accordo in merito all'impostamento delle sanzioni verso la Russia e la tragedia del volo MH17 non sembra al momento avere impatto di rilievo sui mercati finanziari.

Daimler ha riportato meglio delle attese, mentre **ABB** ha mostrato una trimestrale inferiore alle attese. Buone le prospettive di **Syngenta** per la seconda parte del 2014, stesso pattern di crescita anche per **Akzo Nobel**. Sempre in merito al comparto chimico continentale, non hanno convinto i numeri di **Basf**. Risultati leggermente peggiori delle attese per **Credit Suisse**: 700 M CHF di perdita contro 690 attesi, dopo il pagamento della multa per "assistenza all'evasione fiscale" in America, pari a 2.6Billion USD.

Philips ha fornito una trimestrale sicuramente non brillante, a causa soprattutto della debolezza nell'elettronica di consumo.

In Italia **Unicredit** punta a cedere una parte importante di Pioneer Investments, con 180 miliardi di masse gestite. Lo scrive La Repubblica che riporta il "no comment" da parte della banca. Per quanto riguarda Eni, l'agenzia di rating Moody's ha cambiato l'outlook sul rating A3/P-2 a stabile da negativo, confermando tutti i rating della major petrolifera italiana. **Fiat** ha firmato un accordo con Renault, che prevede che la casa francese fornisca a Fiat un veicolo commerciale leggero basato su una piattaforma realizzata da Renault.

Settimana di nuovo molto densa di appuntamenti societari, soprattutto in Europa

Come sempre, i numeri relativi al mercato del lavoro verranno pubblicati il primo venerdì del mese. Saranno anticipati dall'ADP Index, riferibile all'occupazione nel comparto privato e generalmente buon predittore del dato generale. Verranno resi disponibili anche le Pending

Home Sales, il GDP 2QA, e si attendono news a margine della riunione del FOMC. Come sempre i Jobless Claims saranno pubblicati il Giovedì pomeriggio, accompagnati, la prossima settimana, dal Chicago Purchasing Manager Index.

Riporteranno in USA Pfizer, Merck & Co., Amex, Anadarko Petroleum, Spint, Western Digital, Exxon, Time Warner, Procter & Gamble e Chevron.

In Europa sarà la volta di Renault Deutsche Bank, Casinò, Saipem, ENI, Snam, Generali, Total, Bayer, Fiat, Espírito Santo, Mediolanum, Alcatel, BNP, Siemens, Shell, Carrefour, VW, L'Oréal, San Paolo IMI e SocGen.

FINESTRA SUI MERCATI

7/25/2014

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/13 FX	
EUR Vs USD	7/25/2014	1.347	+0.07%	-0.38%	-1.14%	-1.96%	1.374	
EUR Vs Yen	7/25/2014	137.060	-0.01%	-0.01%	-1.29%	-5.60%	144.730	
EUR Vs GBP	7/25/2014	0.793	+0.03%	+0.16%	-1.21%	-4.71%	0.830	
EUR Vs CHF	7/25/2014	1.215	+0.00%	+0.01%	-0.14%	-1.00%	1.227	
EUR Vs CAD	7/25/2014	1.447	+0.02%	-0.32%	-0.95%	-0.89%	1.460	

COMMODITIES			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2013	
Crude Oil WTI	USD	7/25/2014	102	+0.03%	-1.00%	-4.13%	+3.74%	+7.19%
Gold \$/Oz	USD	7/25/2014	1.293	-0.09%	-1.41%	-2.01%	+7.22%	+28.04%
CRB Commodity	USD	7/24/2014	298	-0.19%	+0.09%	-4.67%	+6.43%	+5.03%
London Metal	USD	7/24/2014	3.316	+1.39%	+2.58%	+4.46%	+4.95%	+8.55%
Vix	USD	7/24/2014	11.8	+2.78%	-18.57%	+2.16%	-13.70%	+23.86%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread			Rendimenti					
Tassi	Date	Last	24-lug-14	18-lug-14	13-giu-14	31-dic-13	31-dic-12	
2y germania	EUR	7/25/2014	0.033	0.03	0.03	0.21	-0.02	
5y germania	EUR	7/25/2014	0.322	0.33	0.31	0.40	0.30	
10y germania	EUR	7/25/2014	1.170	1.18	1.16	1.36	1.32	
2y italia	EUR	7/25/2014	0.462	0.467	0.477	0.550	1.257	1.987
Spread Vs Germania		43	43	45	52	104	200	
5y italia	EUR	7/25/2014	1.270	1.268	1.296	1.394	2.730	3.308
Spread Vs Germania		95	94	99	100	181	301	
10y italia	EUR	7/25/2014	2.728	2.727	2.779	2.773	4.125	4.497
Spread Vs Germania		156	155	162	141	220	318	
2y usa	USD	7/25/2014	0.488	0.49	0.48	0.45	0.38	0.25
5y usa	USD	7/25/2014	1.691	1.69	1.67	1.69	1.74	0.72
10y usa	USD	7/25/2014	2.495	2.50	2.48	2.60	3.03	1.76
EURIBOR			24-lug-14	18-lug-14	13-giu-14	31-dic-13	31-dic-12	
Euribor 1 mese	EUR	7/23/2014	0.098	0.25	0.09	0.14	0.22	0.11
Euribor 3 mesi	EUR	7/23/2014	0.208	0.33	0.20	0.23	0.29	0.19
Euribor 6 mesi	EUR	7/23/2014	0.308	0.43	0.30	0.33	0.39	0.32
Euribor 12 mesi	EUR	7/23/2014	0.489	0.60	0.49	0.51	0.56	0.54

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore